

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015
610/2015/R/COM**

BOLLETTA 2.0: QUANTIFICAZIONE DELLO SCONTO PER LE BOLLETTE IN FORMATO ELETTRONICO DIRETTE AI CLIENTI SERVITI IN REGIMI DI TUTELA, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 501/2014/R/COM E 200/2015/R/COM

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 maggio 2014, 231/2014/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 411/2014/R/com, (di seguito: deliberazione 411/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com) e del relativo Allegato A recante l’approvazione della “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” (di seguito Bolletta 2.0);

- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com, recante l’approvazione del Glossario e definizione del livello di aggregazione degli importi fatturati ai clienti finali serviti nei regimi di tutela (di seguito: deliberazione 200/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2015, 330/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2015, 440/2015/E/com e del relativo Allegato A, recante “Chiusura dell’indagine conoscitiva in materia di fatturazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti di piccole dimensioni” (di seguito: Indagine sulla fatturazione);
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2015, 575/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2015/R/eel);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificato ed integrato (TIVG);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi della legge 18 giugno 2007, n. 73/07”, come successivamente modificato e integrato (TIV);
- il documento per la consultazione 19 febbraio 2015, 61/2015/R/com, recante “Bolletta 2.0: Glossario e livello di aggregazione degli importi fatturati” (di seguito: documento per la consultazione 61/2015/R/com)
- il disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AC. 3444), (di seguito: Ddl stabilità 2016).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità ha, tra gli altri, i compiti di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, nonché di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi regolati, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali (cfr. rispettivamente lettere h) ed l), dell’articolo 2, comma 12);
- nell’ambito di tali competenze l’Autorità con la Bolletta 2.0 ha approvato i nuovi criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, riformando profondamente le precedenti previsioni, risalenti al 2009, in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione, con l’obiettivo principale di razionalizzare semplificare e rendere comprensibili le informazioni contenute nelle bollette;
- il progetto Bolletta 2.0, che comprende tra l’altro la definizione del Glossario oltre che della Guida alla lettura e del modello di bolletta per i clienti serviti in regime di tutela, rientra nell’obiettivo strategico OS7 di Accesso non discriminatorio ai dati di

prelievo ed evoluzione ulteriore degli strumenti di misura, individuato dal Quadro strategico 2015-2018;

- i nuovi criteri previsti nella Bolletta 2.0 si applicheranno, a partire da gennaio 2016, ai clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti del servizio gas naturale domestici, condomini a uso domestico e altri usi con consumi fino a 200.000 Smc;
- la Bolletta 2.0 prevede, tra l'altro, che:
 - i. per i clienti serviti in regime di tutela (maggior tutela per il settore elettrico e servizio di tutela per il settore del gas naturale) che hanno attivato una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato, fatta salva diversa indicazione del cliente, la principale modalità di emissione della bolletta è il formato elettronico (art. 13, commi 2 e 3) in luogo di quello cartaceo;
 - ii. l'utilizzo del formato elettronico si considererà accettato da parte dei clienti, come individuati al punto i., decorsi 60 giorni dalla comunicazione inviata dagli esercenti la tutela; le modalità e i tempi per l'invio della suddetta comunicazione saranno definiti dall'Autorità in esito al procedimento di cui alla deliberazione 412/2014/R/efr (art. 13, comma 4);
 - iii. nelle more della definizione delle modalità, di cui al punto ii., l'esercente i regimi di tutela offre ai clienti finali più di una modalità di emissione, comprendendo sempre quella elettronica, che potrà essere esplicitamente richiesta dai clienti che hanno attivato modalità di addebito automatico degli importi fatturati (art. 13, comma 5);
 - iv. in tutti i casi di emissione in formato elettronico, l'esercente il regime di tutela applica direttamente in bolletta uno sconto al cliente finale, il cui livello è fissato dall'Autorità con successivo provvedimento (di seguito: sconto per la bolletta elettronica) (art. 13, comma 6);
- con il documento per la consultazione 61/2015/R/com, l'Autorità ha formulato gli orientamenti relativamente alla definizione del Glossario e al contenuto delle singole aggregazioni degli importi fatturati ai clienti serviti nei regimi di tutela; in tale documento sono stati altresì illustrati gli orientamenti relativi alle modalità di indicazione in bolletta dello sconto per la bolletta elettronica;
- in particolare nel documento per la consultazione è stato indicato l'orientamento di:
 - a) inserire lo sconto per la bolletta elettronica nell'ambito degli importi fatturati per *Spesa per la materia energia/gas naturale* senza essere tuttavia espressamente evidenziato nella bolletta sintetica;
 - b) prevedere uno specifico obbligo di comunicazione nella bolletta sintetica di applicazione dello sconto, relativamente alla sua prima applicazione;
 - c) indicare il livello dello sconto negli elementi di dettaglio (di seguito: parte ED) attraverso una specifica componente negativa compresa nei dettagli degli importi fatturati *Spesa per la materia energia/gas naturale*;
- in esito alla consultazione soprarichiamata l'Autorità ha approvato la deliberazione 200/2015/R/com e il Glossario per le forniture di energia elettrica e gas naturale (Allegati A e B alla deliberazione 200/2015/R/com); inoltre con la citata

deliberazione, relativamente alle modalità di esposizione dello sconto per la bolletta elettronica:

- a) sono state evidenziate le osservazioni dei rispondenti al documento per la consultazione 61/2015/R/com, riportando tra l'altro l'esigenza, richiesta da due associazioni rappresentative dei clienti, che la bolletta sintetica evidenzi sempre la comunicazione relativa all'applicazione dello sconto;
- b) è stata considerata coerente con l'obiettivo di trasparenza delle informazioni rese al cliente finale nei documenti di fatturazione la previsione che la comunicazione dello sconto sia riportata in tutte le bollette;
- c) è stata rinviata a successivo provvedimento la quantificazione dello sconto da applicare ai clienti serviti nei regimi di tutela.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nelle more della chiusura del procedimento di cui alla deliberazione 412/2014/R/efr, lo sconto per la bolletta elettronica viene applicato, in base al regime transitorio definito dall'art. 13, comma 5 della Bolletta 2.0 sopra richiamato, a tutti i clienti serviti in regime di tutela che, al 1 gennaio 2016, hanno già attivato una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato e hanno già attiva la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico nonché ai clienti che, successivamente a tale data, soddisfino entrambi i suddetti requisiti; peraltro lo sconto deve essere riconosciuto in modo continuativo al cliente finale che ha i suddetti requisiti, anche qualora uno o entrambi i requisiti risultino non soddisfatti per motivi non dipendenti dalla volontà del medesimo cliente;
- il riconoscimento dello sconto per la bolletta elettronica nel regime transitorio deve quindi avere tempistiche coerenti con l'entrata in vigore della Bolletta 2.0 fissata all'1 gennaio 2016 ma al contempo, ai fini dell'applicazione effettiva ai clienti finali del livello di sconto, non possono essere trascurati i necessari interventi sui sistemi di fatturazione che devono essere attuati dagli esercenti i regimi di tutela;
- lo sconto per la bolletta elettronica ha l'obiettivo, da un lato, di incentivare i clienti a passare alla bolletta in formato elettronico (ciò comportando tra l'altro la minimizzazione delle criticità legate alle tempistiche di consegna – oltre che alle mancate consegne), dall'altro, di ridurre i costi operativi dei venditori ottenendo anche benefici dal punto di vista ambientale, a favore ultimo anche degli stessi clienti finali; in tale ottica, il livello dello sconto per la bolletta elettronica deve essere commisurato al costo evitato dall'operatore per l'emissione delle bollette in formato cartaceo che attualmente risulta ancora quello più diffuso;
- ai fini della quantificazione del suddetto sconto possono essere considerate le informazioni:
 - a) relative ai costi operativi, ed in particolare le voci riconducibili ai costi di emissione delle fatture, derivanti dai conti annuali separati;
 - b) la periodicità di fatturazione, sulla base dei dati raccolti nell'ambito dei procedimenti di quantificazione delle componenti di commercializzazione al

- dettaglio del settore dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di quelli nella disponibilità dell'Autorità in seguito all'Indagine sulla fatturazione;
- c) le informazioni desumibili dalle offerte presenti nel TrovaOfferte relativamente ad eventuali specifici corrispettivi o differenziali di prezzo applicati in caso di scelta da parte del cliente della bolletta in formato elettronico.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sono emerse ulteriori esigenze di modifiche ed integrazioni della Bolletta 2.0 derivanti:
 - a) dalla riforma della tariffa domestica e dalla relativa esigenza, così come indicato dalla deliberazione 582/2015/R/eel, di mettere a disposizione dei clienti domestici i dati relativi al valore massimo mensile di potenza prelevata, al fine di consentire ottimizzazioni della spesa nel 2017;
 - b) dalle segnalazioni degli operatori relative a possibili criticità legate alla corretta implementazione della Bolletta 2.0, che potrebbero avere impatti sulla chiarezza e semplicità delle bollette dei clienti finali, in particolare:
 - è stato segnalato come, in caso di clienti multisito, i ricalcoli potrebbero riferirsi a più POD/PDR nella loro disponibilità, anche relativamente a periodi differenti e, conseguentemente, le informazioni da inserire nella bolletta sintetica, ai sensi dell'articolo 6 della Bolletta 2.0, potrebbero risultare particolarmente numerose, compromettendo la chiarezza e sinteticità della bolletta medesima;
 - è stata evidenziata la presenza di un errore materiale contenuto nel Glossario per la fornitura di gas naturale, in quanto la descrizione della voce "Spesa per oneri di sistema", non risulta coerente con l'inclusione in tali importi della componente UG2 a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio, che è articolata in quota fissa e quota energia, differenziata per scaglioni di consumo;
- ulteriori esigenze di modifica della Bolletta 2.0 potrebbero tempestivamente emergere dall'approvazione dei commi da 71 a 79 dell'articolo 1 del Ddl stabilità 2016, come approvato in prima lettura dal Senato e all'esame - al momento della pubblicazione del presente provvedimento - in seconda lettura della Camera; in particolare il Ddl stabilità 2016, relativamente al canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 (di seguito: canone) prevede, tra l'altro che:
 - i. la detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica (comma 72, lettera a));
 - ii. per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, esposte contestualmente alle fatture per la fornitura di energia elettrica aventi scadenza di pagamento successiva alla scadenza delle

rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate del canone è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura e non è imponibile ai fini fiscali (comma 72, lettera c));

- iii. in sede di prima applicazione, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente esposte tutte le rate del canone scadute (comma 78, lettera a)).

RITENUTO:

- opportuno definire il livello di sconto per la bolletta elettronica da riconoscere, in fase di prima applicazione, ai soli clienti che già ricevono la bolletta in tale formato, o lo richiedano esplicitamente dopo l'1 gennaio 2016, purché abbiano attiva una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato;
- opportuno prevedere che, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 200/2015/R/com:
 - a) lo sconto si applichi attraverso una specifica componente negativa, espressa in €/anno, e che il livello di tale componente risulti differenziata per tipologia di clienti finali, al fine di tenere conto della diversa periodicità di fatturazione e del conseguente impatto sul numero effettivo di fatture inviate ai clienti;
 - b) in tutte le bollette sintetiche nelle quali è applicato lo sconto per la bolletta in formato elettronico sia riportata l'informazione circa l'effettiva applicazione del suddetto sconto;
 - c) i dettagli relativi all'applicazione dello sconto siano riportati esclusivamente nella parte ED;
- opportuno rinviare a successivo provvedimento l'applicazione della disciplina definitiva relativa allo sconto, che dovrà prevedere il passaggio automatico al formato elettronico della bolletta per i clienti che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati, previa adeguata comunicazione, stabilendo al contempo che, nell'ambito del suddetto procedimento, possano essere acquisiti ulteriori elementi atti a definire le più opportune modalità di individuazione dei clienti aventi diritto allo sconto, nonché finalizzati alla quantificazione delle eventuali differenze tra il livello di sconto applicato nel periodo transitorio e il costo evitato e alla definizione delle relative modalità di compensazione.

RITENUTO, INOLTRE:

- necessario omogeneizzare le informazioni sulla potenza rese disponibili ai clienti domestici con le esigenze definite nell'ambito della riforma della tariffa domestica, stabilendo in particolare che, successivamente alla data di messa a disposizione al venditore dell'informazione relativa alla potenza massima prelevata nel mese, gli

elementi minimi della bolletta sintetica comprendano, per i clienti domestici, la potenza impegnata e, per ciascun mese, la potenza massima prelevata;

- opportuno prevedere altresì che, sempre al fine di tenere conto delle esigenze dei clienti domestici di avere informazioni sufficienti per valutare l'adeguatezza della propria potenza impegnata, sia messo a disposizione almeno una volta all'anno il dettaglio dei livelli massimi di potenza prelevata mensilmente negli ultimi 12 mesi;
- necessario modificare le modalità di esposizione dei ricalcoli relativi a punti nella titolarità di un cliente multisito, al fine di garantire la chiarezza delle bollette sintetiche tenendo tuttavia in considerazione l'esigenza del cliente finale di disporre degli elementi rilevanti per comprendere le modalità ed i motivi degli eventuali ricalcoli applicati a ciascun punto;
- opportuno, pertanto, stabilire che per i clienti multisito, laddove si rendesse necessario emettere bollette contenenti ricalcoli per uno o più POD/PDR, le informazioni previste dall'articolo 6 possono essere rese disponibili nella parte ED, purché questi siano inviati al cliente finale contestualmente alla bolletta sintetica; in questo caso la bolletta sintetica conterrà un mero rinvio alla consultazione di tale prospetto per ottenere maggiori informazioni;
- necessario procedere all'integrazione delle voci degli Allegati A e B della deliberazione 200/2015/R/com, conseguentemente alla definizione del livello di sconto e delle modifiche inerenti le informazioni sulla potenza massima prelevata nel mese;
- necessario procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'Allegato B della deliberazione 200/2015/R/com;
- opportuno, al fine di tenere conto dei tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione e fatte salve ulteriori eventuali disposizioni sul tema che si renderanno eventualmente necessarie, esplicitare sin d'ora le modalità di esposizione del canone in bolletta, condizionando l'entrata in vigore di tali modalità all'effettiva approvazione dei citati commi da 71 a 79 dell'articolo 1 del Ddl stabilità 2016; e che a tal fine, sia necessario chiarire in particolare che:
 - a) nella bolletta sintetica la sintesi degli importi fatturati indichi separatamente gli importi esposti relativi al canone, che dovranno essere dettagliati in una specifica voce, denominata *Canone di abbonamento RAI*;
 - b) il cliente sia informato circa i mesi cui si riferiscono le rate addebitate in ciascuna bolletta;
 - c) la voce richiamata alla lettera a) sia esente da IVA ed altre imposte, in quanto non facente parte del contratto di fornitura;
 - d) nella prima bolletta di esposizione del canone sia prevista apposita comunicazione

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com

1.1 All'articolo 5:

- il comma 5.2 lettera d), punto i è sostituito dal seguente:
 - “i. per il settore elettrico:
 - relativamente ai clienti domestici la potenza impegnata e, per ciascun mese, il livello massimo di potenza prelevata;
 - relativamente agli altri clienti la potenza disponibile e la potenza impegnata se sono previsti corrispettivi per la medesima;”;
- dopo il comma 5.2 è inserito il seguente comma:

“5.2bis L'informazione relativa al livello massimo di potenza prelevata di cui al comma 5.2, lettera d), punto i. corrisponde al dato reso disponibile, ai sensi del punto 4 della deliberazione 582/2015/R/eel, dall'impresa di distribuzione con riferimento ai punti dotati di contatori elettronici telegestiti e dovrà essere inserita a decorrere dalla messa a disposizione.”

1.2 All'articolo 6, dopo il comma 6.5 è aggiunto il seguente comma:

- “6.6 Nel caso di ricalcoli di cui ai precedenti commi 6.2, 6.3 e 6.4, relativi a uno o più punti di prelievo/riconsegna nella titolarità di clienti multisito, le informazioni richieste dai richiamati commi possono essere riportate negli elementi di dettaglio, purché:
- a) gli elementi di dettaglio siano inviati al cliente finale;
 - b) la bolletta sintetica riporti un rinvio a prendere visione delle ulteriori informazioni contenute negli elementi di dettaglio.”.

1.3 All'articolo 8, dopo il comma 8.7 sono aggiunti i seguenti commi:

- “8.8 I venditori espongono nelle bollette dei clienti domestici del settore elettrico dopo il totale risultante dalla bolletta, la voce *Canone di abbonamento RAI*.
- 8.9 I venditori indicano nelle bollette contenenti la voce di cui al comma 8.8 i mesi cui si riferiscono le rate esposte in ciascuna bolletta.”.

1.4 All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

- “d) per i clienti domestici del settore elettrico, il dettaglio dei livelli massimi di potenza prelevata mensilmente negli ultimi 12 mesi.”

1.5 All'articolo 11, comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
 “e) l'evidenziazione dell'eventuale sconto applicato ai sensi del successivo articolo 13.”.

1.6 All'articolo 13:

- al comma 13.5, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
 “c) l'esercente applica lo sconto di cui al comma 13.6 a tutti i clienti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
 - i. hanno attivato una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato;
 - ii. hanno scelto la modalità di emissione della bolletta in formato elettronico ai sensi della precedente lettera b).”;
- il comma 13.6 è sostituito dal seguente comma:
 “13.6 In tutti i casi di modalità di emissione in formato elettronico, l'esercente il regime di tutela applica, a decorrere dalla prima bolletta emessa in formato elettronico successivamente all'1 gennaio 2016, uno sconto al cliente finale il cui livello è indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.”;
- dopo il comma 13.6 è aggiunto il seguente comma:
 “13.7 In tutte le bollette sintetiche emesse in formato elettronico, nelle quali viene applicato lo sconto ai sensi del precedente comma, l'esercente informa il cliente che la voce Spesa per la materia energia/gas naturale comprende l'applicazione dello sconto.”;
- le tabelle 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 1: Aggregazione degli importi fatturati ai clienti serviti in maggiore tutela di cui all'Articolo 8

Importi fatturati di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com	Aggregazione importi per i clienti di cui all'articolo 2.3 lettera a) del TIV	Aggregazione importi per i clienti di cui all'articolo 2.3 lettera c) del TIV
<i>Spesa per la materia energia</i>	PED (PE+PD), PPE, PCV, Disp BT, Sconto*	PED (PE+PD), PPE, PCV, Disp BT, Sconto*
<i>Spesa per il trasporto e la gestione del contatore</i>	τ1, τ2, τ3, UC3, UC6	TRAS, DIS, MIS, UC3, UC6
<i>Spesa per oneri di sistema</i>	UC4, UC7, MCT, A2, A3, A4, A5, AS, AE	UC4, UC7, MCT, A2, A3, A4, A5, AS, AE

*Con la voce “Sconto” si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 13.

Tabella 2: Aggregazione degli importi fatturati ai clienti serviti nel servizio di tutela di cui all'Articolo 8

Importi fatturati di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com	Aggregazione importi per i clienti di cui all'articolo 2.3 lettera a) del TIVG	Aggregazione importi per i clienti di cui all'articolo 2.3 lettera b) del TIVG
<i>Spesa per la materia gas naturale</i>	C _{MEM} , CCR, QVD, GRAD e C _{PR} , Sconto*	C _{MEM} , CCR, QVD, GRAD e C _{PR} , Sconto*
<i>Spesa per il trasporto e la gestione del contatore</i>	Qt, τ1, τ3, RS, UG1, ST e VR	Qt, τ1, τ3, RS, UG1, ST e VR
<i>Spesa per oneri di sistema</i>	RE, UG2, UG3	GS, RE, UG2, UG3

*Con la voce "Sconto" si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 13.

- dopo le tabelle 1 e 2 è aggiunta la seguente Tabella:

Tabella 3: Livello dello sconto di cui all'Articolo 13, comma 13.6

Tipologia di clienti	Unità di misura	Livello dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6
Clients di cui di cui all'articolo 2.3 lettera a) del TIV	€/punto di prelievo/anno	-6,00
Clients di cui all'articolo 2.3 lettera c) del TIV		-6,60
Clients di cui all'articolo 2.3 lettera a) del TIVG	€/punto di riconsegna/anno	-5,40
Clients di cui all'articolo 2.3 lettera b) del TIVG		-12,00

Articolo 2

Modifiche agli Allegati A e B alla deliberazione 200/2015/R/com

2.1 L'Allegato A alla deliberazione 200/2015/R/com viene modificato come segue:

- a) nella colonna "voce presente in bolletta" le voci "Potenza disponibile e Potenza impegnata", della sezione relativa alla bolletta sintetica sono sostituite dalle voci "Potenza disponibile Potenza impegnata e Livello massimo di potenza prelevata";
- b) la descrizione della nuova voce "Potenza disponibile Potenza impegnata e Livello massimo di potenza prelevata", che sostituisce la precedente descrizione, è la seguente:
 "È la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe interrompersi l'erogazione dell'energia a causa dello "scatto" automatico del

contatore, se è presente un limitatore di potenza, altrimenti è la potenza massima prelevata nel mese. Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW, senza misura della potenza massima prelevata nel mese, la potenza disponibile corrisponde alla potenza impegnata aumentata almeno del 10%. Tale informazione è resa disponibile nelle bollette dei clienti diversi dai clienti domestici.

È il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal venditore (tecnicamente si parla di potenza contrattualmente impegnata). È definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati e, per i clienti domestici, utilizzando altresì le informazioni disponibili in merito ai livelli massimi prelevati in ciascun mese (si veda oltre). Per la maggior parte delle abitazioni, e quindi dei clienti domestici, la potenza impegnata è attualmente di 3 kW.

È il livello massimo della potenza effettivamente prelevato in ciascun mese, come rilevato dal contatore del cliente. Tale informazione può consentire al cliente di compiere scelte più consapevoli ed informate sul livello di potenza contrattualmente impegnata ottimale.

Nella bolletta la potenza impegnata, la potenza disponibile ed il livello massimo della potenza prelevata sono espresse in kW.”;

- c) nella descrizione della voce “Spesa per la materia energia” nella sezione relativa alla bolletta sintetica, dopo le parole “dei costi di approvvigionamento.”, sono inserite le parole “Per i clienti serviti in maggior tutela che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati ed ai quali viene inviata la bolletta in formato elettronico, la voce comprende anche l’applicazione dello sconto per tale formato di emissione.”;
- d) nella descrizione della voce “Spesa per la materia energia” nella sezione relativa agli elementi di dettaglio, dopo le parole “cliente finale” sono aggiunti il segno “.” e le parole: “Per i clienti serviti in maggior tutela che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati ed ai quali viene inviata la bolletta in formato elettronico la voce evidenzia, in detrazione della quota fissa, lo sconto applicato per tale formato di emissione.”.

2.2 L’Allegato B alla deliberazione 200/2015/R/com viene modificato come segue:

- a) nella descrizione della voce “Spesa per la materia gas naturale” nella sezione relativa alla bolletta sintetica, dopo le parole “dei suddetti contratti pluriennali”, sono aggiunti il segno “.” e le parole: “Per i clienti serviti in tutela che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi

fatturati ed ai quali viene inviata la bolletta in formato elettronico, la voce comprende anche l'applicazione dello sconto per tale formato di emissione.”;

- b) nella descrizione della voce “Spesa per la materia gas naturale” nella sezione relativa agli elementi di dettaglio, dopo le parole “cliente finale” sono aggiunti il segno “.” e le parole: “Per i clienti serviti in tutela che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati ed ai quali viene inviata la bolletta in formato elettronico la voce evidenzia, in detrazione della quota fissa, lo sconto applicato per tale formato di emissione.”;
- c) nella descrizione della voce “Spesa per oneri di sistema” nella sezione relativa agli elementi di dettaglio, le parole “in quota energia e” sono sostituite dalle parole “in quota fissa e quota energia”.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, le modifiche di cui all'Articolo 1 e all'Articolo 2 sono efficaci a far data dall'1 gennaio 2016.
- 3.2 Relativamente alla messa a disposizione del livello massimo di potenza prelevata:
 - a) le modifiche di cui ai commi 1.1 e 1.4 sono efficaci a decorrere dalla data di messa a disposizione del dato dal distributore all'utente del dispacciamento, data che verrà fissata ai sensi del punto 4 della deliberazione 582/2015/R/eel;
 - b) le modifiche di cui al comma 2.1, lettere a) e b) sono efficaci a decorrere dalla medesima data di cui alla precedente lettera a).
- 3.3 Relativamente alle modalità di evidenziazione del canone in bolletta:
 - a) le modifiche di cui al comma 1.3 sono efficaci contestualmente all'entrata in vigore del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS. 2111) nella parte in cui prevede l'esposizione del canone di abbonamento RAI in bolletta;
 - b) qualora si verifichi la condizione di cui alla precedente lettera a), le modifiche disposte al comma 1.3 entrano in vigore contemporaneamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016 e secondo le modalità che dovessero essere ivi dettate;

- c) nella prima bolletta che riporta la voce *Canone di abbonamento RAI*, ai sensi del comma 1.3, il venditore riporta una comunicazione informativa il cui testo sarà reso noto con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b) della Bolletta 2.0.

3.4 Relativamente allo sconto per la bolletta elettronica:

- a) in fase di prima applicazione, l'esercente i regimi di tutela può indicare lo sconto anche successivamente alla prima bolletta emessa in formato elettronico, purché tale sconto venga indicato entro e non oltre la 6^a bolletta emessa successivamente all'1 gennaio 2016 in caso di fatturazione con periodicità mensile ed entro e non oltre la 4^a bolletta emessa successivamente all'1 gennaio 2016, nel caso di fatturazione con periodicità diversa da quella mensile e sia comunque applicato con decorrenza dall'1 gennaio 2016;
- b) l'esercente i regimi di tutela effettua apposita comunicazione, con le modalità dal medesimo definite, a tutti i clienti che hanno attivato una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato della possibilità di richiedere la modalità di emissione in formato elettronico;
- c) è avviato un procedimento al fine di definire le modalità e i tempi per il passaggio automatico al formato elettronico della bolletta per i clienti che hanno attivato una modalità di addebito automatico degli importi fatturati. A tal fine:
 - i. la responsabilità del procedimento è attribuita al Direttore della Direzione Mercati;
 - ii. nell'ambito del procedimento possono essere acquisiti dati ed informazioni finalizzati a:
 - definire le più opportune modalità di individuazione dei clienti finali che dovranno effettuare il passaggio automatico;
 - quantificare il livello dello sconto a regime nonché le eventuali differenze tra il livello di sconto applicato nel periodo transitorio e il costo evitato;
 - definire le modalità di compensazione in presenza della differenza di cui al precedente alinea;
 - iii. il procedimento si conclude entro il 30 ottobre 2016.

3.5 Il presente provvedimento, nonché l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com e gli Allegati A e B alla deliberazione 200/2015/R/com come risultanti dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni